



Regione Umbria

DISCIPLINA MODALITA' EROGAZIONE FINANZIAMENTO CONTRATTI AGGIUNTIVI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Premesso che:

- previa autorizzazione ministeriale, possono essere attivati, ove sussistano le risorse necessarie per erogare il corrispettivo del contratto di formazione, posti aggiuntivi rispetto a quelli assegnati dal Ministero stesso, per ciascun anno accademico;
- la formazione del medico si svolge a tempo pieno, con la stipula, all'atto dell'iscrizione alla Scuola, di un contratto di formazione specialistica, disciplinato dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n.368;
- la Giunta regionale, per ogni anno accademico, determina con proprio atto il finanziamento di contratti aggiuntivi da destinare alle Scuole di Specializzazione di area medica dell'Università degli Studi di Perugia che viene garantito ed erogato per tutta la durata dei corsi di studio;
- presso l'Università degli Studi di Perugia sono attive le Scuole di Specializzazione mediche relative ai contratti finanziati dalla Regione Umbria;
- le Scuole di Specializzazione si articolano in corsi di cinque anni e di quattro anni;
- l'art. 39 del D.lgs. n. 368/1999 prevede che spetta, per tutta la durata legale del corso, al medico che ha sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37 del medesimo D.lgs, un trattamento economico annuo onnicomprensivo costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile;
- il medesimo art. 39 del D.lgs. n. 368/1999 prevede che il trattamento economico è corrisposto mensilmente dall'Università presso cui operano le Scuole di specializzazione;
- sono stati emanati i DD.P.C.M. del 07/03/2007, del 06/07/2007 e del 15/01/2020, relativamente allo schema tipo di formazione specialistica dei medici e alla spesa derivante dallo stesso;
- con Decreto del MIUR, di concerto con il Ministero della salute, n. 68 del 4 febbraio 2015 è stato approvato il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- con Decreto del MIUR, di concerto con il Ministro della Salute, n. 402 del 13 giugno 2017 recante la "*Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.l. n. 68/2015*" è stato sostituito il precedente Decreto ministeriale 29 marzo 2006 recante "*Standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1° agosto 2005*";
- con Decreto del MIUR n. 130 del 10 agosto 2017 è stato emanato il "*Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*";
- con Decreto del MUR n. 79 del 20 luglio 2020 è stato emanato il "*Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*";

- con specifica deliberazione di Giunta regionale vengono individuati i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Umbria e viene approvato - ai sensi dell'art. 58-quinquies della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, inserito dall'art. 10, comma 3 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 9 - lo schema di atto integrativo al contratto di formazione medico specialistica di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007;
- con Decreto del MUR, in rapporto al fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 35, comma 1 del D.lgs. n. 368/1999, è bandito il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per ciascun anno accademico;
- con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è determinato il fabbisogno dei medici specialisti da formare nel triennio;
- con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano è rideterminato, in seguito a rivalutazione, il fabbisogno di medici specialisti da formare per ciascun anno accademico compreso nel triennio sopra detto;
- con Decreto del MUR è emanato il provvedimento di Ripartizione dei posti tra le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici attivate nell'anno accademico;
- con decreto del MUR sono precisati i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all'assegnazione dei contratti aggiuntivi;

È riportata di seguito la disciplina relativa alle modalità di erogazione del finanziamento dei contratti aggiuntivi di formazione specialistica, presso le Scuole di Specializzazione di area medica dell'Università degli Studi di Perugia.

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente disciplina.

ART. 2

L'Università degli Studi di Perugia (di seguito Università) attiva, previa espressa autorizzazione del MUR, per ciascun anno accademico, i contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Umbria (di seguito Regione), in aggiunta ai posti ordinari assegnati alle Scuole dal MUR, come stabilito con deliberazione di Giunta regionale.

L'Università provvede a stipulare i contratti di cui sopra con i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, in possesso dei prescritti requisiti di legge, secondo le vigenti normative e disposizioni ministeriali.

ART. 3

La Regione versa all'Università il finanziamento, per ciascuno dei medici in formazione che si immatricolano, per ciascun anno accademico, attualmente determinato nel seguente modo:

- € 22.700,00 (ventiduemilasettecento/00) annui lordi quale parte fissa per l'intera durata del ciclo di studi,
- € 2.300,00 (duemilatrecento/00) annui lordi quale parte variabile per ciascuno dei primi due anni,
- € 3.300,00 (tremilatrecento/00) annui lordi per ciascuno degli anni successivi.

Il finanziamento relativo al primo anno di corso dei contratti assegnati alle Scuole di Specializzazione viene corrisposto all'Università, in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione da parte dell'Università medesima, previa sottoscrizione dei contratti.

L'erogazione avviene mediante bonifico bancario, sul conto di Tesoreria Unica Provinciale dello Stato di Perugia n. 37364, girofondi in Banca d'Italia.

I versamenti successivi al primo anno sono effettuati, in conto anticipo, entro 30 giorni dalla presentazione di specifica richiesta da parte dell'Università, contestualmente alla conferma del prosieguo dei contratti stessi, previa loro sottoscrizione, fatta salva la tempestiva comunicazione di eventuale risoluzione anticipata dei contratti, così come previsto dal successivo art. 4.

La Regione versa all'Università una somma pari alla parte fissa del trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica, qualora il medesimo abbia usufruito della sospensione della formazione, per impedimenti temporanei superiori a quaranta giorni lavorativi consecutivi e per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso, per servizio militare, gravidanza, malattia, ai sensi dell'art. 40, commi 3 e 5, del D.lgs. n. 368/1999. In quest'ultimo caso l'erogazione viene effettuata successivamente al termine del periodo di sospensione.

La Regione corrisponde all'Università i maggiori oneri dei contratti dovuti a disposizioni di natura fiscale o previdenziale, nonché ad aumenti delle somme da erogare ai medici in formazione sulla base di disposizioni di legge o ministeriali.

I contributi relativi agli eventuali adeguamenti dei contratti per l'elevazione dell'importo e/o per eventuali maggiori oneri, devono essere comunicati, formalmente, alla Regione dall'Università. Il versamento avviene con le medesime modalità sopra citate, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'eventuale aumento dei contributi sopra indicati ha effetto dalla stessa data dalla quale decorrono i miglioramenti stabiliti a favore dei contratti statali e/o eventuali maggiori oneri.

ART. 4

La Regione ha la possibilità di recedere anticipatamente dagli impegni assunti con l'Università solo in caso di anticipata risoluzione dei contratti di formazione annuale specialistica firmati dai medici beneficiari dei contratti aggiuntivi. Le cause di risoluzione anticipata sono quelle stabilite dall'art. 37, comma 5 del D.lgs. 368/1999.

Qualora il medico assegnatario del contratto di formazione aggiuntivo, risolva anticipatamente il contratto medesimo per rinuncia al corso di studi, dovrà restituire la spesa sostenuta per il contratto di cui ha beneficiato, secondo quanto previsto nei requisiti specifici - inseriti nell'atto integrativo al contratto di formazione specialistica - approvati con deliberazione di Giunta regionale e riportati nel decreto MUR per l'anno accademico di riferimento.

Le modalità di restituzione dovranno essere concordate dal competente Ufficio con il medico rinunciatario.

ART. 5

La presente disciplina ha efficacia per tutta la durata dei corsi di specializzazione finanziati dalla Regione, articolati in cinque anni e in quattro anni, e si intende prorogata nel caso in cui i contratti con gli specializzandi siano prorogati per il verificarsi di una o più di una delle cause di sospensione della formazione specialistica, di cui all'art. 3 della presente disciplina.

Per quanto non previsto dalla presente disciplina si richiamano le norme nazionali di riferimento.

ART. 6

La Regione provvede all'erogazione del finanziamento a favore dell'Università solamente per i contratti aggiuntivi assegnati, nulla è dovuto dalla Regione per i contratti aggiuntivi non assegnati.

L'Università restituisce alla Regione le quote del finanziamento del contratto aggiuntivo di formazione specialistica non erogate al medico, entro 30 giorni dalla risoluzione del contratto o dalla comunicazione di altre eventuali cause di mancata corresponsione del trattamento economico previsto dal contratto.

Il finanziamento non utilizzato e le somme restituite costituiscono risparmio di spesa da destinare al finanziamento di contratti aggiuntivi per i successivi anni accademici.

ART. 7

La Regione e l'Università trattano i dati personali degli assegnatari dei contratti aggiuntivi esclusivamente per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere e nel pieno rispetto dei requisiti di trattamento previsti dal Regolamento UE 679/2016.

I dati personali, identificativi e di contatto, sono raccolti e trattati con strumenti manuali e informatici, idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti; i trattamenti sono effettuati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dati personali, dagli uffici di competenza di ciascuna parte e possono essere comunicati a terzi solo nei casi in cui tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi.

Non sono trasferiti in paesi terzi e sono cancellati al termine degli adempimenti connessi al contratto.

I dati forniti non sono soggetti a trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

La Regione e l'Università prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento UE n.679/2016, in particolare gli articoli 15, 16, 17, 18 e 21.

Le richieste per l'esercizio dei diritti elencati vanno indirizzate:

- per l'Università degli Studi di Perugia: ad uno dei seguenti contatti: protocollo@cert.unipg.it del Titolare, rpd@unipg.it del Responsabile della protezione dati,
- per la Regione Umbria: ad uno dei seguenti contatti: infogiunta@regione.umbria.it, regione.giunta@postacert.umbria.it del Titolare, direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it e dpo@regione.umbria.it del Responsabile della protezione dati.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa di cui al succitato Regolamento europeo.